



Decreto Dirigenziale n. 2 del 14/01/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DI SEDIME DI UN TRATTO DEL CANALE DEMANIALE "ARENOSOLA" DI MQ. 1.346,00 UBICATO IN LOCALITA' LAZZARETTO - ARENOSOLA, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 50, COMPRESO TRA LE PARTICELLE NN. 862, 809, 783, 864, 866, 544, 1025, 1033, 1023, 164, 223, 1021, 1034 E 720 NONCHE' DELL'ULTERIORE AREA DEMANIALE DI MQ 488, UBICATA ALLA STESSA LOCALITA', COSTITUITA DALL'AREA DI SEDIME DI UNA CANALETTA IRRIGUA DISMESSA, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 50, PARTICELLA 450, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 1834,00, A SCOPO AGRICOLO. DITTA: SOCIETA'

IL DIRIGENTE DELL' U. O. D. GENIO CIVILE DI SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**PREMESSO**

- a) Che con istanza del 12/07/2012, acquisita agli atti di questo Settore in data 16/07/2012, prot. n. 544595, il sig. Nervi Stefano nato a Bergamo il 18.06.1966 e residente in Cenate Sopra (BG), via Prati Molini,14, C.F. NRV SFN 66H28 A794D, in qualità di socio amministratore e rappresentante legale della Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano con sede in Trescore Balneario (BG) alla via Paglia, 19/D, C.F. e P.I. 03662080161, chiedeva la concessione, a scopo agricolo, dell'area di sedime di un tratto del canale demaniale "Arenosola" di mq. 1.346,00, ubicato in località Lazzaretto – Arenosola, riportato nel catasto terreni del comune di Eboli al foglio 50, compreso tra le particelle nn. 862, 864, 866, 1025, 1023, 1021, 223, 809, 783, 544, 1033, 1034, 720 e 164 di proprietà dei sigg. Napoli Ermelinda e Napoli Vincenzo e detenute in fitto dalla Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano. Dall'allegata documentazione tecnica emergeva che la funzionalità idraulica del canale Arenosola era garantita dalla realizzazione di un nuovo canale posto ad alcuni metri dall'originario tracciato;
- b) Che con nota prot. n. 584908 del 30.07.2012 questa U.O.D. comunicava alla ditta richiedente l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m. e i;
- c) Che al fine di poter verificare la possibilità di rilasciare il richiesto provvedimento concessorio funzionari di questa U.O.D. in data 30.08.2012, eseguivano sopralluogo in zona nel corso del quale si prendeva atto della richiesta di spostamento del canale demaniale e della necessità di acquisire il preventivo nulla osta del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele;
- d) Che con nota n. 3455 del 23/10/2012 il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele comunicava il proprio nulla osta, avente validità quinquennale ed eventualmente rinnovabile, allo spostamento temporaneo del tratto del canale "colatore Arenosola", giusta delibera D.A. n°212 del 20/09/2012, sull'adiacente terreno privato, con il consenso dei proprietari di quest'ultimo signori Napoli Vincenzo e Napoli Ermelinda, ed obbligando la Società Agricola Microsud S.S. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni previste nel citato nulla osta;
- e) Che con atto notarile del 29/01/2013, repertorio n. 39900, rogato dal dott. Flavio Turconi, notaio in Bergamo, si prendeva atto della modifica apportata all'atto costitutivo della predetta società che stabiliva la nuova distribuzione delle quote sociali e la nuova rappresentanza legale della società che per effetto di tale atto risultava in capo ai signori: Bellina Santo, nato ad Albano Sant'Alessandro (BG) il 16.03.1954 e residente a Zandobbio (BG) in via Sommi n. 8/B, C.F. BLL SNT 54C16 A129D, Busana Raffaella, nata a Dolo (VE) il 13.04.1975 e residente a Mira (VE) in via Brentille n. 2/B, C.F. BSN RFL 75D53 D325P e Busana Cinzia, nata a Dolo (VE) il 09.04.1971 e residente a Mira (VE) in via Giare n. 140/F, C.F. BSN CNZ 71D49 D325E;
- f) Che questa U.O.D. con nota prot. n. 71420 del 30/01/2013 comunicava alla società richiedente il parere favorevole alla concessione dell'area demaniale a condizione che fossero rispettate tutte prescrizioni stabilite dal nulla osta del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele sopra menzionato. Contestualmente si chiedeva la corresponsione delle indennità di occupazione relative al periodo 2010 – 2013 nonché la costituzione del deposito cauzionale;
- g) Che con successiva istanza del 04.08.2014, acquisita in pari data agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 542075, il sig. Bellina Santo, socio amministratore e rappresentante legale della Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano ha chiesto la concessione di un'ulteriore area demaniale di mq. 488, individuata in catasto terreni del comune di Eboli al foglio 50, particella n. 450;
- h) Che questa U.O.D. con nota prot. n. 568350 del 28.08.2014, in seguito a verifica del canone concessorio ed in considerazione della nuova superficie complessiva richiesta di mq.1834,00, ha chiesto la corresponsione dell'importo di € 3.165,50 a titolo di indennità di occupazione relative al periodo 2010-2014 nonché la costituzione del deposito cauzionale di € 1.100,40;
- i) Che con nota prot. n. 603988 del 12.09.2014 questa U.O.D., in considerazione dei versamenti già effettuati dalla citata società e di cui non si era tenuto conto nella precedente nota, ha

rettificato gli importi dovuti rideterminandoli in € 2.477,46 quale indennità di occupazione per il periodo 2010-2014 ed in € 852,50 a titolo di deposito cauzionale.

CONSIDERATO

- a) Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione relative al periodo 2010-2014 di € 3.165, 50, codice tariffa 1517, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72, con due distinti versamenti: il primo di € 688,04 effettuato con bollettino di C.C.P. in data 12.02.2013, n. VCYL 0168, c/o l'Ufficio Postale 57/327, sul C/C n. 21965181, il secondo di € 2.477,46, effettuato con bonifico Sepa in data 23.09.2014, C.R.O. 1101142660258815, sul C/C delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, entrambi intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli;
- b) Che la ditta richiedente ha provveduto, altresì, al pagamento del deposito cauzionale di € 1.100,40, codice tariffa 1519, con due distinti versamenti: il primo di € 247,90 eseguito con bollettino di C.C.P. in data 12.02.2013 n. VCYL 0171, c/o l'Ufficio Postale 57/327 sul C/C n. 21965181, il secondo di € 852,50 effettuato in data 23.09.2014 con bonifico Sepa, C.R.O. 1101142660259694, sul C/C delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, entrambi intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- c) Che i sigg. Bellina Santo, Busana Raffaella, e Busana Cinzia, hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- d) Che l'area in argomento, nell'ambito del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Sud, ricade nella Fascia Fluviale B2 e con Rischio Idraulico R1 (Rischio moderato);
- e) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m.i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 3 del 16.01.2014;
- la Legge Regionale n. 4 del 16.01.2014;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01.04.2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di

regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di rilasciare alla Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano con sede in Trescore Balneario (BG) alla via Paglia, 19/D, C.F. e P.I. 03662080161, rappresentata legalmente dai signori: Bellina Santo, nato ad Albano Sant'Alessandro (BG) il 16.03.1954 e residente a Zandobbio (BG) in via Sommi n. 8/B, C.F. BLL SNT 54C16 A129D; Busana Raffaella, nata a Dolo (VE) il 13.04.1975 e residente a Mira (VE) in via Brentille n. 2/B, C.F. BSN RFL 75D53 D325P; Busana Cinzia, nata a Dolo (VE) il 09.04.1971 e residente a Mira (VE) in via Giare n. 140/F, C.F. BSN CNZ 71D49 D325E, la concessione dell'area demaniale di mq. 1834,00, costituita dall'area di sedime di un tratto del canale demaniale "Arenosola" di mq. 1.346,00 ubicato in località Lazzaretto - Arenosola, individuato in catasto al foglio 50, compreso tra le particelle nn. 862, 809, 783, 864, 866, 544, 1025, 1033, 1023, 164, 223, 1021, 1034 e 720 e dall'ulteriore area di sedime di una canaletta irrigua dismessa di mq 488, ubicata alla stessa località, individuata in catasto al foglio 50, particella 450, a scopo agricolo.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art. 1 – il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione esclusivamente a scopo agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;
- c) la realizzazione di opere o manufatti anche di tipo precario.

E' fatto inoltre obbligo alla società concessionaria di rispettare integralmente le condizioni e le prescrizioni indicate nel nulla osta del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele protocollo n.3455 del 23.10.2012.

Art. 2 - la concessione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 23/10/2012 e scadenza il 22/10/2017. Al termine la ditta concessionaria dovrà ripristinare a sue complete spese l'originaria funzionalità idraulica del preesistente canale colatore "Arenosola" a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art. 3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1517, che per l'anno 2014 è stabilito in € 656,94, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 1.100,40, già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell' Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa 1517, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, siano accertate sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte

del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per miglione, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo n.33/2013;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al Comune di Eboli.

In forma cartacea:

- alla Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano.

Il Dirigente
Biagio FRANZA